



Protocollo N.	Generale	Entrata	
		Uscita	1340_2020
Data di Arrivo		Data di Partenza	03/04/202
Responsabile Protocollo	di		
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec ordini
e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
e_mail	Loro indirizzi mail



Comunicazione	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8				
Oggetto:			11	2020	SD	EP
	COVID – 19: Chiarimenti relativi all'applicazione delle misure restrittive di cui al d.P.C.M. 22 marzo 2020 ai lavori indifferibili di manutenzione dei parchi e giardini storici_INFORMATIVA					

Gentili colleghe/Egregi colleghi,

il DPCM del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", successivamente modificato nell'allegato 1 dal DM del 25 marzo 2020, ha disposto, all'art. 1, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali con eccezione di quelle indicate nell'allegato 1.

Tra le attività dell'allegato 1 non rientra il codice ATECO 81.30 "cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole".

Oltre a fare salve dalla sospensione le attività indicate nell'allegato 1 nel DPCM si precisa, alle successive lettere d) ed e), che restano sempre consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (lett. e), nonché tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei predetti servizi di pubblica utilità, dei servizi essenziali e delle attività di cui all'allegato 1, previa comunicazione, in quest'ultimo caso, alla Prefettura (lett. d).

Quanto premesso, ha generato la diffusa necessità di richiedere chiarimenti in merito alla prosecuzione delle attività di manutenzione del verde storico afferente agli istituti e luoghi della cultura statali, a seguito dell'adozione di misure restrittive particolarmente stringenti da parte del DPCM del 22 marzo 2020.

Pertanto, con la presente si comunica, che in merito alla problematica, si è espresso il **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - MIBACT** - il quale chiarisce che si deve ritenere che, in linea di principio, i servizi di "Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole", possano integrare la nozione di servizio essenziale, e che l'erogazione del servizio comprenda le attività necessarie a garantire la tutela dei parchi e dei giardini storici, in funzione della conservazione e della sicurezza del bene culturale protetto. Tuttavia, precisa che, nel rispetto delle eventuali indicazioni puntuali o anche omnicomprehensive, a fini di uniformità sul territorio nazionale, rese da parte degli Uffici centrali, l'individuazione delle attività necessarie a garantire il servizio pubblico essenziale compete, caso per caso, in relazione alla natura e alle caratteristiche del bene tutelando, al Dirigente cui fa capo l'Istituto o luogo della cultura.

Inoltre aggiunge che, l'erogazione dei servizi in esame, ricadendo nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 22 marzo 2020, risulta pertanto sempre consentita, in quanto sia intrapresa, come risulta implicito, dal soggetto pubblico preposto al servizio, senza necessità di procedere alla



comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività, essendo quest'ultimo adempimento richiesto limitatamente alle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui alla lettera e). Laddove invece il soggetto pubblico, al fine di assicurare l'espletamento del servizio pubblico essenziale decida di continuare ad avvalersi dei servizi forniti da ditte esterne, si ritiene che in tali ipotesi si ricada nello svolgimento di quelle attività funzionali contemplate nella lettera d), che comporta il solo obbligo di comunicazione alla Prefettura competente da parte della ditta interessata, con onere di indicare le amministrazioni beneficiarie dei servizi de quibus.

Cordiali saluti

F.to il Consigliere

Renato Ferretti, Dottore Agronomo
*Coordinatore del dipartimento Paesaggio,
pianificazione e progettazione territoriale e del
verde*



F.to il Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

ALLEGATO

- Comunicazione MIBACT_ Chiarimenti relativi all'applicazione delle misure restrittive di cui al DPCM 22 marzo 2020 ai lavori indifferibili di manutenzione dei parchi e giardini storici